

# CERSAIE

## 30 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 2008

Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno  
Bologna - Quartiere fieristico

Cariissimi Soci, l'edizione 2008 del CERSAIE, il "Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno", si terrà a Bologna da martedì 30 settembre a sabato 4 ottobre p.v.

Come sempre lo stand ANGAISA sarà ubicato presso l'area 48 (stand n. 14, tra i padiglioni 33 e 35), nelle immediate vicinanze dell'ingresso Aldo Moro, ed offrirà a tutti i Soci i tradizionali servizi di segreteria (appuntamenti e messaggi).

Lo stand presenterà inoltre tutte le principali iniziative attualmente sviluppate dall'Associazione nei diversi ambiti dell'Innovazione Tecnologica, del Mercato, delle Normative, ecc.

Vi ricordiamo che gli orari di apertura e chiusura del CERSAIE saranno i seguenti:

- dal martedì al venerdì: 09.00 - 19.00
- sabato: 09.00 - 18.00.

Ulteriori informazioni sulla manifestazione fieristica, oltre all'elenco espositori on-line, sono disponibili presso il sito internet [www.cersaie.it](http://www.cersaie.it).

IL SEGRETARIO GENERALE  
dr. arch. Gianni Mari

## MERCATO

### Indicatore Consumi ConfCommercio sui mercati

Segnaliamo a tutte le aziende associate che, all'interno dell'Area mercato del portale [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it), sono disponibili gli Indicatori Consumi ConfCommercio, elaborati dall'Ufficio Studi della Confederazione e pubblicati con cadenza mensile.

Gli indicatori presentano l'andamento dei consumi in diversi settori tra i quali i "beni e servizi per la casa", che comprendono le merceologie caratteristiche del nostro settore.

E' attualmente presente la serie storica da gennaio a luglio 2008, che verrà costantemente aggiornata non appena i singoli report mensili verranno resi disponibili da parte di ConfCommercio.

LINK: [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) ✎ Area Mercato ✎ Consumi e prezzi

## NORMATIVE

### Ambiente Qualità Sicurezza

#### Valutazione dei rischi

#### Confermata la proroga al 1° gennaio 2009

Come già anticipato nel numero 219 di "ANGAISA Informa", è stata disposta la proroga al 1° gennaio

2009 dei termini entro i quali deve essere predisposto o aggiornato il documento di valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro.

Il differimento del precedente termine del 29 luglio è contenuto nella legge di conversione del D.L. 3 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di spesa pubblica nonché in materia fiscale e proroga dei termini".

Il comma in esame va ad incidere direttamente sull'art. 306 del Testo Unico laddove viene stabilito che le disposizioni di cui all'art. 17 comma 1 lett. a) (valutazione dei rischi ed elaborazione del relativo documento) e art. 28 (oggetto della valutazione dei rischi) diventano efficaci decorsi 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (da ciò l'originaria scadenza del 29 luglio).

Con la formulazione introdotta dalla legge di conversione, il termine dei 90 giorni viene modificato in "a decorrere dal 1° gennaio 2009".

La proroga consentirà alle imprese di fruire di una tempistica più adeguata per la revisione e l'adeguamento della valutazione dei rischi e del relativo documento (ove previsto) alla luce dei nuovi criteri contenuti nell'art. 28 del d.lgs. 81/08.

#### Albo Gestori rifiuti

#### Variatione diritti di segreteria imprese iscritte per trasporto rifiuti in conto proprio

Con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 giugno 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 giugno scorso), recante l'aggiorna-

mento ed istituzione di diritti di segreteria delle Camere di Commercio, è stato istituito un apposito diritto di segreteria per le imprese di cui all'articolo 212, comma 8, del d.lgs. 152/08, ossia i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di 30/Kg o 30/l giornalieri dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.

Con la nota di Unioncamere del 26 giugno 2008 viene precisata la ragione normativa da cui trae origine la fissazione del nuovo importo.

Infatti il decreto legislativo 152/06 nella sua stesura iniziale prevedeva per l'iscrizione delle imprese sopra richiamate una procedura semplificata consistente in una semplice richiesta scritta con l'indicazione dei dati anagrafici dell'impresa e dei suoi legali rappresentanti e per tale procedura le camere di Commercio non richiedevano alcun diritto di segreteria all'atto dell'iscrizione.

Dal 13 febbraio 2008 (data di entrata in vigore del d.lgs. 4/08 cd. "decreto correttivo") tali imprese sono invece tenute a dichiarare l'attività svolta per la quale è stata presentata denuncia al Registro delle imprese, le tipologie di rifiuti prodotti, le targhe dei veicoli utilizzati, le modalità di trasporto dei rifiuti, oltre a dover comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.

Ciò, sempre secondo la nota di Unioncamere, ha comportato la necessità di prevedere un diritto di segreteria per queste imprese.

L'importo del nuovo diritto, tenuto conto dei costi e delle spese generali che le Camere devono sopportare per la richiesta di iscrizione e annotazione delle eventuali variazioni (come riportato nella Relazione ministeriale) viene fissato nella misura di 10 euro per l'iscrizione o per le modifiche e si applica indipendentemente dalla tipologia di impresa obbligata, mentre non viene stabilito alcun diritto per la cancellazione dall'Albo.

La fissazione di un apposito diritto nella misura di 10 euro viene motivata inoltre dalla opportunità di evitare che per le imprese di cui al comma 8 si applichino i diritti stabiliti per le altre tipologie di iscrizioni, con importi più rilevanti.

Infine, precisa la nota di Unioncamere, per tutte le altre tipologie di iscrizione e relative modifiche all'Albo Gestori non sono stati modificati i diritti di segreteria e per queste continueranno ad applicarsi i diritti precedentemente fissati.

#### Sicurezza sul lavoro

#### La figura del responsabile del servizio prevenzione e protezione

La sezione IV della Cassazione, con la recente sentenza 23 aprile - 20 giugno 2008 n. 25288, si è soffermata sulla figura dei componenti del servizio di prevenzione e protezione e sugli ambiti di responsabilità che ne caratterizzano la funzione.

Ricordiamo che in base al recente "Testo Unico

sulla Sicurezza" (decreto legislativo n. 81/08, art. 31), qualora il datore di lavoro non possa o non intenda svolgerne direttamente i compiti, è tenuto a organizzare "il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva" o a "incaricare persone o servizi esterni". A tale proposito la Cassazione precisa che i componenti del servizio di prevenzione e protezione, essendo considerati semplici "ausiliari" del datore di lavoro non possono essere chiamati a rispondere direttamente del loro operato, in quanto difettano di un effettivo potere decisionale.

Essi sono soltanto "consulenti" e i risultati dei loro studi e delle loro elaborazioni, come in qualsiasi altro settore dell'amministrazione dell'azienda (ad esempio in ambito fiscale, giuslavoristico, ecc.), vengono fatti propri dal vertice che li ha scelti, sulla base di un rapporto di affidamento liberamente instauratosi. Peraltro, il fatto che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti negligenti dei componenti del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi comportamenti possano e debbano ritenersi in ogni caso esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell'ambito dell'incarico e delle deleghe ricevute. Ne consegue che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione qualora, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia trascurato di segnalare una situazione di rischio, inducendo così il datore di lavoro a omettere l'adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a questi dell'evento dannoso derivato, essendo a lui ascrivibile un titolo di colpa professionale che può assumere anche un carattere di esclusività.

Nel caso preso in esame dalla Cassazione è stata confermata una sentenza di condanna per reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di normativa antinfortunistica, pronunciata anche a carico di soggetto rivestente la qualità di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, cui era stato addebitato di non avere verificato e controllato i luoghi di lavoro secondo ordinaria diligenza, omettendo di segnalare per tempo al datore di lavoro lo svolgimento dell'attività lavorativa, effettuata con modalità sbrigative, utili per risparmiare tempo e denaro, ma non conformi a quanto previsto dal piano di sicurezza e tali da avere determinato la verificazione dell'infortunio.

Fonte: Guida Normativa/Sole 24 Ore

#### Sicurezza sul lavoro La figura del dirigente

La sezione IV della Cassazione (sentenza 8 aprile - 5 giugno 2008 n. 22615) ha precisato che, ai fini dell'individuazione dei destinatari della normativa antinfortunistica, per "dirigenti" si intendono quei dipendenti che hanno il compito di impartire ordini ed esercitare la necessaria vigilanza, in conformità alle scelte di politica d'impresa adottate dagli organi di vertice aziendali. Essi rappresentano l'alter ego del datore di lavoro nell'ambito delle compe-

tenze loro attribuite e nei limiti dei poteri decisionali e di spesa loro conferiti.

Fonte: Guida Normativa/Sole 24 Ore

### Area Legale Legislativa

#### Disciplina antiriciclaggio

##### Procedimenti amministrativi sanzionatori

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2008 (G.U. n. 175 del 28 luglio 2008), le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono state delegate all'esercizio delle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori per le violazioni, di importo non superiore a € 250.000, delle disposizioni in materia di limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore. Le infrazioni di importo superiore a € 250.000 rimangono di competenza della Direzione V (valutario, antiriciclaggio e antiusura) del Dipartimento del Tesoro del Ministero.

In base alla nuova disposizione, a decorrere dal 1° settembre 2008, la competenza delle Direzioni territoriali in questa materia, è la seguente:

##### Dir. Territoriale Regioni di competenza

Genova	Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta
Milano	Lombardia
Bolzano	Trentino Alto Adige
Verona	Veneto, Friuli Venezia Giulia
Bologna	Emilia Romagna, Toscana, Marche
Roma	Lazio, Umbria, Abruzzo, Sardegna
Napoli	Campania, Basilicata
Bari	Puglia, Molise
Catanzaro	Calabria
Palermo	Sicilia

L'esercizio delle funzioni è attribuito in base al luogo in cui la violazione è stata commessa o, se non conosciuto, del luogo in cui il fatto è stato accertato. Le infrazioni interessate dal provvedimento sono quelle relative a:

- divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore al limite fissato dalla legge, attualmente pari a 12.500 euro;
- mancata indicazione del nome e del cognome o della ragione sociale del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità su assegni bancari, circolari o postali, nonché su vaglia postali e cambiali, di importo pari o superiore a 12.500 euro;
- divieto di girare assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a favore di soggetti diversi da banche o Poste Italiane Spa.

### Fisco

**Detrazione fiscale 36%**  
**AmMESSo il bonifico online**

Con la recente risoluzione n. 353/E del 7 agosto, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto ammissibile, ai fini della fruizione della detrazione fiscale 36%, un pagamento effettuato mediante l'home banking, anziché con bonifico bancario o postale.

L'Agenzia ha precisato che è sufficiente, in questi casi, che il contribuente fornisca successivamente alla banca, in forma cartacea, i dati richiesti dalla legge che non è stato possibile inserire nei campi del modulo informatico da utilizzare per il bonifico telematico. Ricordiamo che in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del D.M. 18.02.1998 i pagamenti delle spese su cui viene poi calcolata la detrazione del 36%, devono necessariamente essere effettuati mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i seguenti elementi: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Banca o posta devono a loro volta girare questi dati al fisco, in modo tale che possano essere effettuati i confronti incrociati tra dichiarazione dei redditi del contribuente che si avvale della detrazione, pagamenti con bonifico e fatturazione dell'impresa che ha svolto i lavori.

Il testo integrale della citata risoluzione è disponibile all'interno del portale associativo.

**LINK:** [www.angaia.it](http://www.angaia.it) ✕ Normative fiscali ✕ Detrazioni fiscali ✕ Detrazione 36%

#### Detrazione fiscale 55% per le imprese

##### Ammissibilità per beni strumentali

A differenza della detrazione fiscale del 36%, di quella del 55% relativa ad interventi finalizzati al risparmio energetico possono beneficiare anche i soggetti titolari di reddito di impresa. Rispetto agli effettivi ambiti di applicazione dell'agevolazione, è intervenuta una nuova importante risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (340/E del 1 agosto 2008), con la quale è stato chiarito che il beneficio resta comunque riservato all'utilizzatore finale dell'immobile interessato dai lavori. Di conseguenza non possono essere presi in considerazione, ai fini dell'applicazione della detrazione 55%, gli interventi effettuati da società immobiliari o imprese di costruzione finalizzate al miglioramento energetico di edifici destinati a successiva commercializzazione. "Si ritiene" - puntualizza l'Agenzia delle Entrate - "che, condizione per poter fruire della detrazione è che all'intervento di risparmio energetico consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, mentre l'agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell'attività esercitata".

Resta quindi, per le imprese, la possibilità di avvalersi del bonus fiscale limitatamente ai beni strumentali. Il testo integrale della citata risoluzione è disponibile all'interno del portale associativo.

**LINK:** [www.angaia.it](http://www.angaia.it) ✕ Normative fiscali ✕ Detrazioni fiscali ✕ Detrazione 55%

**Imposta sostitutiva su operazioni straordinarie**  
**D.M. 25.07.2008**

Il commi 46 e 47 della legge finanziaria per il 2008

hanno eliminato, per i conferimenti che hanno ad oggetto aziende, la possibilità di applicare il regime fiscale di cui all'art. 175 del TUIR; di conseguenza, il conferimento non può più essere "realizzativo" (con emersione della plusvalenza da conferimento sia contabilmente che fiscalmente), ma deve essere neutro ai sensi dell'art. 176 del TUIR (con facoltà di far emergere la plusvalenza solo contabilmente e non anche fiscalmente).

Contemporaneamente, è stato esteso l'ambito applicativo dell'art. 176: tale disposizione, infatti, si applica non solo, come accade ora, ai conferimenti tra soggetti residenti, ma anche a quelli tra soggetti non residenti relativamente ad aziende situate in Italia e riguarda anche le ipotesi in cui il conferimento non solo sia, come previsto attualmente, un soggetto IRES, ma anche una società di persone. Un'ulteriore novità è costituita dalla possibilità per la società conferitaria di applicare, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda conferita, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con l'aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni €, del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni € e fino a 10 milioni € e del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni €. L'imposta può essere applicata anche solo su una parte dei maggiori valori iscritti a bilancio. L'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere esercitata dalla società conferitaria. L'opzione stessa va indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o in quella del periodo successivo.

I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è stata esercitata l'opzione.

Gli effetti sono, però, condizionati alla conservazione dei beni cui si riferiscono i valori affrancati per un certo periodo di tempo. In specie, in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello dell'opzione:

- il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto;
- l'imposta sostitutiva versata è computata dalle imposte sui redditi.

Il regime dell'imposta sostitutiva è esteso anche alle operazioni di fusione e scissione, al fine di ottenere il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni. Si ricorda che le disposizioni, come modificate dalla legge finanziaria per il 2008, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta sostitutiva può, però, essere applicata anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Nella Gazzetta uff-

ciale n. 188 del 12 agosto 2008 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 luglio 2008, avente ad oggetto l'adozione delle disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione. I soci interessati possono consultare la relativa scheda di sintesi disponibile all'interno del portale associativo.

**LINK:** [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) ✕ **Normative fiscali** ✕ **T.U.I.R.** ✕ **Operazioni straordinarie**

## Lavoro

### Libro unico del lavoro

#### Decreto Ministero del lavoro 9 luglio 2008

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto il Decreto Ministeriale sull'istituzione del libro unico, previsto dall'art. 39, comma 4, del decreto legge n. 112/08 (vedi "ANGAISA Informa" n. 220 del 15.07.2008). Ne sintetizziamo di seguito gli aspetti principali, rinviando le aziende interessate alla lettura del testo integrale del provvedimento, disponibile all'interno del portale associativo.

Modalità di tenuta (art. 1). Il libro unico può essere elaborato e stampato meccanicamente su fogli mobili a ciclo continuo. In questo caso, prima della messa in uso, ogni pagina deve essere numerata e vidimata presso l'Inail o, in alternativa da soggetti autorizzati dallo stesso ente assicurativo in sede di stampa del modulo continuo.

Per procedere, invece, alla stampa laser del libro, occorre avere un'autorizzazione preventiva da parte dell'Inail con generazione della numerazione automatica. La tenuta e conservazione del libro unico sono possibili anche solo su supporto informatico senza il trasferimento dei dati sul supporto cartaceo. In tal caso non occorre neanche l'autorizzazione ma basta inviare, prima della messa in uso, una comunicazione scritta alla DPL, anche tramite fax o e mail, indicando in maniera dettagliata le caratteristiche tecniche del sistema adottato.

Gestione della numerazione unitaria per i consulenti del lavoro e soggetti autorizzati (art. 2). I consulenti del lavoro e gli altri soggetti di cui all'art. 1, c. 1 e 4 della legge 12/79, che abbiano l'autorizzazione ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro devono innanzitutto ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, successivamente devono inviare telematicamente all'Inail l'elenco dei datori di lavoro con i relativi codici fiscali e, infine, in caso di acquisizione o interruzione di assistenza di un datore di lavoro, entro 30 giorni dall'evento, bisogna darne comunicazione all'Inail.

Luogo di tenuta e modalità di esibizione (art. 3).

Il luogo di tenuta del libro unico è la sede legale del datore di lavoro. In alternativa il libro unico può essere conservato presso gli studi dei consulenti del lavoro o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle piccole imprese. I suddetti soggetti hanno l'obbligo di esibire il libro del lavoro non oltre 15 giorni dalla richiesta risultante dal verbale degli organi di vigilanza. Elenchi riepilogati-

vi mensili (art. 4). Vengono, inoltre, introdotti riepiloghi mensili più snelli, riferiti ai soli dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, la cui elaborazione deve essere fornita a seguito di una richiesta degli organi di vigilanza ed esclusivamente per i datori di lavoro che hanno più di 10 lavoratori.

Sede stabile di lavoro e computo dei lavoratori (art. 5). Sede stabile è qualsiasi articolazione autonoma della impresa in grado di espletare l'attività aziendale, anche con la presenza di uffici amministrativi. I lavoratori che si computano nell'organico aziendale sono i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione che siano iscritti sul libro unico del lavoro e che siano ancora in forza.

Obbligo di conservazione (art. 6). Il libro unico del lavoro deve essere conservato per la durata di 5 anni. Tale obbligo è esteso anche ai libri obbligatori messi da parte a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 112/2008.

Fino al 31 dicembre 2008, i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, ai sensi del d.l. 112/08 art. 39. Il libro unico sostituisce tutti i libri obbligatori preesistenti: matricola, paga e presenze, registro d'impresa, libri dei lavoratori a domicilio, registro dell'orario dell'autotrasporto. La mancata istituzione del libro unico, quando cioè il datore di lavoro ne risulti sprovvisto, oppure quando sia stato istituito con modalità diverse da quelle sopra indicate, è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. È consentita l'applicazione della diffida obbligatoria (art. 13 del decreto legislativo 124/04) che consente di sanare l'inadempienza con il pagamento della sanzione minima di 500 euro.

**LINK:** [www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) ✕ **Normative sindacali** ✕ **Libro unico del lavoro**

### Fondo EST

#### Regime fiscale contributi

EST (Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, turismo e servizi) ha confermato che, in base all'assetto normativo vigente, i contributi versati al Fondo sono esenti ai fini fiscali.

### Fondo EST

#### Apprendisti terziario

Il recente rinnovo del CCNL Terziario ha disposto l'estensione della copertura assicurativa del fondo EST (Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, turismo e servizi) anche agli apprendisti. EST ha precisato, a tale proposito, che le aziende potranno effettuare le relative iscrizioni con decorrenza luglio 2008, entro il 16 settembre p.v., senza alcun addebito.

Le relative procedure informatiche per l'iscrizione sono disponibili all'interno del sito [www.fondoesit.it](http://www.fondoesit.it)

## Previdenza

**INAIL - Denuncia nominativa soci e collaboratori**



Il 25 agosto scorso l'INAIL ha emanato una nota con la quale viene previsto che i datori di lavoro che intendono impiegare collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari, coadiuvanti delle imprese commerciali, nonché soci lavoratori di attività commerciali e di imprese in forma societaria, sono tenuti, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, a presentare la denuncia nominativa all'Istituto. Sono soggetti all'obbligo di denuncia nominativa anche i datori di lavoro artigiani, i soci artigiani, nonché i collaboratori e coadiuvanti delle imprese artigiane. Il nuovo adempimento, che decorre dal 18 agosto 2008, deve essere effettuato unicamente mediante fax al numero 800.657.657, utilizzando il modello rilevabile dal sito internet dell'Istituto, al seguente indirizzo: [www.inail.it](http://www.inail.it) - Assicurazione - Modulistica. Successivamente sarà possibile effettuare tale denuncia anche per via telematica. Va, al riguardo, precisato che i predetti lavoratori sono esclusi dalla compilazione del nuovo "libro unico di lavoro" introdotto dall'art. 39 del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008 e reso operativo con il D.M. 9 luglio 2008. Ai fini della corretta compilazione della denuncia nominativa assicurati, i datori di lavoro interessati dovranno indicare anche il trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in questione.

#### Part-time nulli per carenza di forma scritta: disciplina pensionistica

Ai contratti part-time stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 61/2000 e considerati "nulli" per carenza della forma scritta, è applicabile, ai fini pensionistici, il medesimo criterio di calcolo proporzionale in uso per i contratti part-time "regolari", a condizione che la specifica tipologia contrattuale risulti dagli archivi dell'INPS. Con la nuova impostazione, finalizzata a tutelare la posizione pensionistica del lavoratore part-time, l'Istituto tiene conto del fatto che in base alla normativa vigente la forma scritta viene richiesta ai soli fini della prova dell'effettiva instaurazione del rapporto stesso (efficacia "ad

probationem" e non più "ad substantiam"). Anche nei casi predetti, quindi, l'Istituto ha ritenuto che, in analogia con quanto già previsto in materia di versamenti volontari, per provare lo stato di occupazione a tempo parziale ai fini pensionistici, gli interessati non siano tenuti a fornire particolare documentazione laddove le relative informazioni possano essere desunte direttamente dagli archivi dell'Ente. Il nuovo criterio, che riguarda i contratti part-time stipulati anteriormente al 4 aprile 2000, trova applicazione per le domande di pensione presentate successivamente al 22.7.2008 (data della circolare).

#### Imponibilità somme concesse a titolo di erogazioni liberali

Le erogazioni liberali ed i sussidi occasionali, corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti a partire dal 29 maggio 2008, dalla medesima data concorrono interamente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente anche se di importo inferiore a 258,83 euro. L'INPS, nel rendere noti i nuovi criteri, evidenzia che la precedente disposizione, che prevedeva invece la non imponibilità di tali somme sino alla predetta soglia, è stata soppressa per effetto della legge n. 126/2008. Di conseguenza, in base alla nuova disciplina dovranno essere interamente considerati, nel calcolo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali, i seguenti emolumenti:

- erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti;
- sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente;
- sussidi occasionali corrisposti a dipendenti vittime dell'usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.

Dal punto di vista operativo, l'INPS fa presente che le citate somme devono essere assoggettate a contribuzione nel mese di effettiva corresponsione e

che, per quanto concerne i periodi pregressi, le aziende interessate devono regolarizzare la contribuzione non versata, senza l'aggravio di oneri aggiuntivi, entro il 16 novembre 2008.

## Normative tecniche

### Norma UNI EN 14688 - Lavabi a norma

UNI ha recentemente pubblicato la norma UNI EN 14688 "Apparecchi sanitari - Lavabi - Requisiti funzionali e metodi di prova", nella quale vengono specificati i requisiti funzionali ed i metodi di prova per i lavabi per usi domestici (inclusi quelli installati in alberghi, ostelli, ospedali ed edifici simili). Tutti i lavabi conformi alla norma UNI EN 14688 devono riportare le seguenti informazioni: il numero della norma europea, la capacità del troppopieno, la pulibilità, la resistenza al carico e la durabilità. Va inoltre ricordato che il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato sono responsabili dell'applicazione della marcatura CE, il cui simbolo deve apparire sul lavabo o - nei casi in cui ciò non sia possibile - sulla documentazione che accompagna il prodotto.

Oltre alla marcatura CE devono essere specificati:

- il nome o il marchio di identificazione del fabbricante;
- le ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura è stata applicata;
- il riferimento della norma europea e le caratteristiche essenziali del lavabo.

Ricordiamo che le pubblicazioni ed i prodotti UNI possono essere richiesti direttamente a Servizi ANGAISA Srl, che applicherà uno sconto del 40-50% circa sui prezzi di listino UNI (è prevista una maggiorazione pari al 5% del prezzo scontato oltre al recupero delle spese di spedizione). Le aziende interessate possono chiedere informazioni e trasmettere eventuali ordini al n. fax di Servizi ANGAISA 02-48.59.16.22.

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

## Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 222 - Riservato ai Soci

#### In questo numero:

- ▶ Detrazione fiscale 36%. Risoluzione Agenzia Entrate n. 353/E.
- ▶ Detrazione fiscale 55%. Risoluzione Agenzia Entrate n. 340/E.
- ▶ Imposta sostitutiva su operazioni straordinarie. D.M. 25.07.2008.
- ▶ Libro unico del lavoro. D.M. 9 luglio 2008.



#### Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



**CONFCOMMERCIO**

La Redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La Realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano  
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22  
e-mail: [info@angaisa.it](mailto:info@angaisa.it)

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:

**BI&ROSSO**

periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.